



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



m_dg.GDAP.05/06/2020.0194225.U

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli II. PP.

Alle Scuole ed Istituti di Formazione
dell'Amministrazione penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento -
Segreteria Generale

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Funzionari del R.E. del Corpo di polizia penitenziaria. Chiarimenti.

Facendo seguito alla nota 30 settembre 2019, n. 291770 con la quale sono state fornite una serie di direttive e precisazioni atte a chiarire lo *status* dei vincitori del concorso indetto con P.D.G. 19 novembre 2018, tenuto conto delle varie sollecitazioni e quesiti pervenuti, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale la disciplina applicabile ai neo commissari nominati con provvedimento 31 gennaio 2020, si forniscono le seguenti indicazioni e chiarimenti.

Come noto, i vincitori del concorso, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del dlgs n. 443/1992, la cui applicabilità è stabilita dal combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 44, comma 14, lett. c) del dlgs n. 95/2017 ed all'art. 9, comma 8, del dlgs n. 146/000, come modificato dallo stesso decreto, sono



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

stati posti in aspettativa speciale con il trattamento economico più favorevole per tutta la durata e frequenza del corso di formazione, al quale hanno partecipato con qualifica di vice commissario.

Già si è avuto modo di evidenziare (anche con riferimento a fattispecie analoga¹) che durante il periodo del corso non compete né il trattamento economico di missione né la corresponsione di alcuna indennità accessoria (straordinario, F.E.S.I., ecc.) e che, nel caso di specie, si è di fronte ad una novazione vera e propria del rapporto di lavoro che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione ma in una posizione superiore e del tutto slegata dalla precedente (se non per fini previdenziali ed economici). Non vi è dubbio infatti che durante il corso venga mantenuto il rapporto di impiego; in tutte le posizioni di aspettativa, e quindi anche nel caso di specie, il rapporto di impiego non viene mai meno: ciò che si interrompe è il rapporto di servizio che opera con il precedente ufficio e con la precedente qualifica. Il corsista è quindi posto in un rapporto nuovo con l'Amministrazione, mantenendosi comunque l'anzianità di servizio complessiva maturata.

Nel caso di specie, la nomina alla qualifica di vice commissario comporta, come conseguenza diretta dell'interruzione del precedente rapporto di servizio, l'interruzione della maturazione del congedo ordinario; è consentita, per giustificato motivo e a diverso titolo, l'assenza dal corso, nei limiti previsti, che, tuttavia, non incide sul congedo ordinario maturato in proporzione del servizio prestato da ciascuno fino alla data di inizio corso.

In relazione a ciò, come già osservato con riferimento a fattispecie similare, occorre pertanto precisare che durante l'intero periodo di durata del corso (21 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020) non va decurtato il congedo ordinario in proporzione maturato e non fruito da ciascun dipendente alla data di inizio del medesimo corso e che risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 9, D.P.R. n. 39/2018, che consente al dipendente di beneficiare del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

Come detto, i vincitori del concorso, posti in aspettativa speciale, sono stati nominati vice commissari con decorrenza dalla data di inizio del corso. Conseguenza diretta di tale nomina è l'applicazione, per coloro che poi sono stati confermati nel ruolo dei commissari, con qualifica di commissario, delle disposizioni concernenti la definizione del rapporto informativo dei funzionari del

¹ Cfr nota 22 agosto 2019, n. 256194.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Corpo. Al riguardo, si precisa, pertanto, che il giudizio complessivo dovrà essere formulato - utilizzando il mod. 8 DAP - dalla Direzioni di attuale appartenenza di ciascun funzionario; in proposito, tenuto conto del breve periodo di conoscenza del neo-funzionario, ai fini della redazione del rapporto informativo relativo all'anno 2019 dovranno essere tenuti in debita considerazione le valutazioni espresse sul comportamento e profitto manifestato dal medesimo durante il periodo trascorso presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale Esterna "Piersanti Mattarella" di Roma, nonché il servizio svolto prima dell'avvio al Corso di Formazione.

Per coloro che, invece, rinunciando alla nomina, sono rientrati nel ruolo di appartenenza degli ispettori, ovviamente il rapporto informativo è compilato secondo le disposizioni vigenti per detto personale.

Per ultimo, ancorché, come per la questione dell'applicazione dell'aspettativa speciale e dell'indennità di missione, anche in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86 e s.m.i.² insistano alcuni contenziosi, è da confermare che tale istituto non è applicabile ai funzionari in argomento in quanto non si configura alcun trasferimento d'autorità, qualificandosi peraltro la nuova sede di servizio quale sede di "prima assegnazione".

Sul punto, innanzitutto occorre evidenziare che è unanimemente riconosciuto ed affermato il principio secondo cui i dipendenti che hanno scelto del tutto volontariamente di partecipare ad un concorso o ad una selezione ed al relativo corso o addestramento per svolgere un'attività ritenuta di maggior interesse, sulla base della loro domanda di partecipazione hanno pertanto accettato di essere assegnati ad una delle sedi disponibili; conseguenza, questa, della stessa partecipazione, conosciuta e voluta dai partecipanti. Ne deriva l'esclusione, in capo agli interessati, della spettanza dell'indennità di trasferimento e delle altre provvidenze connesse al mutamento di sede, tenuto conto dell'accertata natura non autoritativa della destinazione disposta nei loro confronti.

È ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento che considera assimilabile alla prima assegnazione della sede di servizio all'atto della immissione in ruolo di soggetti esterni

² L'art. 1, co. 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86 e s.m.i. stabilisce espressamente che la cd indennità di trasferimento spetta al personale ivi elencato trasferito "d'autorità" ad "altra" sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. La norma presuppone, perciò, un trasferimento e che questo sia stato disposto d'ufficio dall'amministrazione di appartenenza in relazione alle proprie esigenze di servizio, indipendentemente da una domanda dell'interessato.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

all'amministrazione (che non è equiparata al trasferimento d'autorità e, per vero, neppure al trasferimento in sé, mancando una "altra" sede di servizio) l'assegnazione di sede come quella qui in esame, diretta conseguenza del chiesto transito (non per progressione ordinaria di carriera, ma previa domanda di partecipazione e superamento del concorso interno nonché del successivo corso) nella carriera direttiva diversa da quella di provenienza; in tal caso si instaura un nuovo rapporto, sia pur senza soluzione di continuità con il precedente, comportante la destinazione ad una sede "prima" di servizio rispetto alla nuova carriera ed al nuovo rapporto. Dunque l'orientamento generale è nel non ritenere sussistente il presupposto del trasferimento d'ufficio nei casi di cambi di sede disposti a seguito di una procedura concorsuale e delle assegnazione al termine di una fase addestrativa ovvero a conclusione di corsi-concorsi configurandosi l'istituto della prima sede di servizio.

Durante la fase addestrativa il dipendente - che è stato posto in aspettativa speciale - non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d'autorità bensì prima assegnazione di sede con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1, legge 29 marzo 2001, n.86.

Nell'auspicare che le considerazioni sopra partecipate risultino chiare ed utili a dirimere le criticità emerse, si invita a voler notiziare il personale interessato del contenuto della presente nonché ad adottare, ognuno per la parte di propria pertinenza, ogni necessario accorgimento per una corretta ed omogenea gestione amministrativa dei funzionari in argomento.

Nel ringraziare per l'attenzione si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi